

Il referendum propositivo nelle sue varie fasi dopo i nuovi emendamenti della relatrice

(in grassetto il senso delle nostre proposte emendative)

Si avvia una raccolta di firme: arrivati a 200 mila (**certificati dalla Cassazione: questo è implicito, va esplicitato**) la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità, che consiste nel verificare il rispetto di tutta la Costituzione e di alcuni limiti di materie (**a cui noi vogliamo aggiungere soprattutto quelli sulle leggi di spesa e sulla materia penale: in quegli ambiti non sono comunque più possibili leggi incostituzionali grazie a quel tipo di controllo su tutta la Costituzione, ma potrebbero passare leggi non condivisibili con qualche contenuto demagogico purché costituzionale**) e del requisito dell'omogeneità.

Per inciso questo cambiamento del controllo dopo 200 mila firme varrebbe anche per l'abrogativo, sulla base dei limiti di materia stabiliti dall'articolo 75 della Costituzione.

Superato quello step si va alla Cassazione (**va esplicitato**) che controlla che ci siano davvero 500.000 firme.

A quel punto le Camere hanno 18 mesi per deliberare.

Si danno i seguenti casi:

1-se non la approvano la si sottopone a referendum;

2-se la approvano entra in vigore;

3- se la approvano con modifiche meramente formali entra in vigore il testo come votato dal Parlamento (**per noi deve succedere in più casi, in sostanza tutte le volte che il Parlamento va nella stessa direzione, cioè se conferma gli stessi principi ispiratori e gli stessi contenuti normativi essenziali**; il giudizio è della Cassazione, al momento è implicito, **noi lo vogliamo esplicitare**);

4-se la approvano con modifiche non meramente formali (**per noi cambiando principi ispiratori e contenuti normativi essenziali**) si va a referendum a meno che i promotori non rinunzino; prima dell'eventuale rinuncia vi è anche un controllo preventivo della Corte sul testo parlamentare;

5-la proposta entra in vigore se vota sì almeno il 25% degli aventi diritto al voto e se i Sì sono superiori ai no; altrimenti, se il Parlamento non ha votato nulla si resta allo status quo, se invece ha votato un suo testo entra in vigore quello (**è importante introdurre il principio che la campagna elettorale assicuri la par condicio tra le due opzioni: ossia proposta popolare e status quo oppure proposta popolare e parlamentare**);

Per inciso il quorum del 25% è inserito anche per l'abrogativo.

Postilla: trattandosi di riforma costituzionale qui sono introdotti solo principi, per i dettagli si rinvia a una legge attuativa da approvare a maggioranza assoluta di Camera e Senato che pone anche un limite massimo alle proposte presentabili (**noi siamo per più limiti: al singolo cittadino, al comitato promotore e sui referendum svolgibili**); qualche altra modificazione è introdotta per coordinamento nella legge costituzionale 1/1953 che regola i giudizi davanti alla Corte.